

Competenza territoriale per il risarcimento da diffamazione a mezzo tv e internet

La soluzione (tanto attesa) delle Sezioni unite

a cura del Centro Studi Almaiura

avv. Marco Rossi

Rossi Rossi & Partners

Studio tributario e legale associato

Finalmente una soluzione a un annoso problema che ha provocato non pochi problemi ai difensori delle parti offese dai reati di diffamazione a mezzo televisione o a mezzo internet (chat, blog, forum, siti internet). La Cassazione, nei giudizi civili di risarcimento danni, adotta un criterio che tutela la parte offesa del reato.

1. L'ordinanza delle Sezioni unite

Sembra proprio potersi dire la parola “*fine*” all’altalena delle soluzioni giurisprudenziali adottate dai giudici per individuare la **competenza territoriale** nelle **cause civili per il risarcimento danni**, conseguenti al reato di **diffamazione a mezzo televisione e internet**.

Una recente ordinanza (n. **21661 del 13 ottobre 2009**) delle Sezioni unite della Corte di Cassazione ha risolto in modo favorevole al danneggiato il problema.

Due persone e la società di cui sono socie hanno citato in giudizio avanti al Tribunale di Napoli (foro di loro residenza e sede) la società produttrice del programma “Le Iene”.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva del 23 marzo 2007, ha dichiarato la propria competenza, ritenendo che competente sull'azione di risarcimento dei danni prodotti da trasmissione televisiva, ai sensi dell'**art. 20 cpc**, è il **giudice del locus commissi delicti**, da identificarsi non con il luogo ove è situato lo studio televisivo nel quale si realizza il programma (che costituisce unicamente il luogo ove si consuma l'illecita lesione del diritto) bensì con **la sede principale degli**

affari e degli interessi del danneggiato e quindi con il luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi, patrimoniali e non patrimoniali, dell'offesa alla reputazione.

La società produttrice del programma ha proposto regolamento di competenza, sostenendo che competente sulla domanda sarebbe **il giudice del luogo in cui è situato il centro di produzione televisiva** nel quale la trasmissione è realizzata e dal quale è stata messa in onda ovvero **il luogo nel quale sono situati gli studi, gli uffici, gli impianti e i macchinari informatici** con i quali la trasmissione stessa è stata diffusa su internet (Cologno Monzese), in quanto in tale luogo non solo si sarebbe realizzata la condotta illecita ma si sarebbe anche prodotto il danno ovvero avrebbe iniziato a prodursi, con la diffusione delle immagini lesive tra le persone presenti nello studio televisivo e tra il personale informatico che ha curato l'immissione nella rete web. Alternativamente sarebbe competente il tribunale di Roma, **sede legale della società di produzione**, e quindi luogo di adempimento dell'obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 1182, 4° comma del codice civile.

2. Il contrasto giurisprudenziale

In un primo momento, il problema si è posto in riferimento alla stampa (periodica e non).

Cass. civ., sez. I 22-05-1992, n. 6148

*In tema di risarcimento di danno extracontrattuale, per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 cod. proc. civ. è, alternativamente, **il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato** e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto ("forum commissi delicti"), ovvero **il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio** ("forum destinatae solutionis"), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza. (conformi Cass. 3733/1995; Cass. 10120/2000).*

Successivamente questo orientamento è stato esteso anche all'ipotesi di lesione alla reputazione conseguente alla diffusione di una **trasmissione televisiva**.

In questo caso si è individuato il luogo nel quale sorge l'obbligazione risarcitoria nella località ove sono situati **gli studi televisivi** nei quali viene realizzato e diffuso il programma televisivo, poiché è in tale luogo e in tale momento che la notizia diviene pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto, così realizzandosi l'illecito nella sua interezza, come fatto costituito dal comportamento e dall'evento dannoso ad esso collegato da nesso di causalità.

In detta ipotesi si è affermato che non si può fare applicazione dell'art. 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, secondo la quale, per i reati di diffamazione attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa, trattandosi di norma speciale relativa alla competenza in materia penale in ordine a specifica ipotesi di reato, che non può essere invocata in relazione all'individuazione del giudice competente in materia di controversie civili.

Successivamente vi è stata la nascita di un **orientamento giurisprudenziale diverso**:

- 1) Con riferimento a una ipotesi di diffamazione mediante un **sito internet e un newsgroup** la Cassazione (n. 6591/2002) ha stabilito che:

*In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica ("internet"), attraverso un "newsgroup", di frasi offensive, il "forum commissi delicti", ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 cod. proc. civ., va individuato nel luogo di verifica dei lamentati danni in conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi coincide con **il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio**, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione;*

- 2) Con riferimento a una **trasmissione televisiva** la Cassazione (n. 22586/2004) ha statuito che:

*In tema di risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, il giudice territorialmente competente a decidere la causa, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve essere identificato nel rispetto dei principi costituzionali sulla precostituzione del giudice, tenendo conto della struttura dell'illecito aquiliano, del mezzo tecnico con cui il danno viene inferto e della disciplina di ipotesi affini. Ne consegue, in relazione al primo criterio, che è **da escludere la competenza "ambulatoria"** dei giudici di tutti i luoghi in cui è avvenuta la divulgazione lesiva, che non consente di fissare criteri oggettivi per l'individuazione preventiva del giudice. Nè rileva, quale luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria, il luogo in cui si è verificato il fatto, bensì quello in cui si è prodotta l'altra componente dell'illecito civile, il danno, atteso che ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, e non il fatto in quanto tale ("forum damni"). In considerazione delle caratteristiche del mezzo, che consente la trasmissione "in*

diretta", "in differita" ovvero "in registrata", il danno di cui si chiede il risarcimento si verifica nel momento della diffusione della trasmissione, essendo indifferente la circostanza che la registrazione e la produzione del programma siano avvenute in precedenza, poichè è il luogo in cui il soggetto in quel tempo aveva il domicilio quello in cui si verificano gli effetti negativi dell'offesa alla reputazione, in quanto nel contesto ambientale in cui il danneggiato, che agisce in giudizio, vive ed opera si realizza la percezione del contenuto diffamatorio della trasmissione, restando così individuato il giudice territorialmente competente. (In motivazione la Suprema Corte ha osservato che tali conclusioni risultano confermate dalla circostanza che nella Convenzione di Bruxelles più norme, riprese dal Regolamento CE n. 44/2001, danno rilievo al domicilio dell'attore, configurabile come la parte più debole del rapporto, così come le disposizioni di origine comunitaria sulla protezione del consumatore si riferiscono al foro del domicilio del consumatore stesso; inoltre ha tratto argomento di sostegno dall'art. 30 della legge n. 223 del 1990, che ha assunto come "forum commissi delicti", nel caso del reato di diffamazione commesso attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, quello del luogo di residenza della persona offesa, allorquando venga a quest'ultima attribuito un fatto determinato, e dal fatto che tale disciplina sia stata considerata giustificata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 42 del 1996, con la precisazione che un'analoga espressa previsione normativa non era necessaria in materia civile, perchè la competenza territoriale del medesimo giudice è individuabile sulla base del coordinamento dell'art. 20 cod. proc. civ. con gli articoli 2043 e 2059 cod. civ.).

3. La soluzione sulla competenza territoriale

Le Sezioni unite hanno risolto il problema in modo molto netto, affermando che:

*Ritengono queste sezioni unite, con riferimento all'ipotesi oggetto del presente ricorso (lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva), ma sulla base di argomentazioni che rendono il principio estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da **mezzi di comunicazione di massa**, che la **competenza** in tali casi debba essere del **giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica)** o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza **del danneggiato**.*

Innanzitutto, precisano le Sezioni unite, non si può attribuire all'attore danneggiato la massima libertà nel citare il danneggiante in uno dei qualsiasi luoghi in cui la notizia è stata diffusa. Questa soluzione contrasterebbe con l'articolo 25 della Costituzione che presuppone che la

competenza sia prefissata per legge. Conseguentemente, l'interpretazione dell'art. 20 cpc deve portare al risultato di ancorare la competenza a un **luogo certo e ben individuato, escludendo una competenza “ambulatoria”**.

La Cassazione precisa, inoltre, che, a differenza di quanto si riteneva in passato, l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifica un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma **solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente**.

Ne discende l'**irrilevanza della mera pubblicazione dello stampato**, ove dalla stessa non derivi anche un effettivo pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive dedotte, ma anche, del pari, l'**irrilevanza della semplice produzione della trasmissione televisiva**, essendo necessaria la messa in onda, così come l'**irrilevanza della semplice allocazione della notizia o del giudizio sui server**, essendo invece rilevante l'accesso effettivo alla rete.

La Cassazione, in conclusione, giustifica la soluzione della competenza del giudice del luogo dove ha la residenza (o la sede) il soggetto danneggiato, facendo riferimento a diverse norme nazionali e internazionali¹, giungendo ad affermare che nell'ordinamento appare essere contenuto un **principio generale** che, in caso di squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, utilizza il **foro del danneggiato** o, comunque, **della parte debole**, come misura riequilibratrice e, pertanto, autorizza l'interprete, nel caso dubbio, a preferire analoga soluzione.

Documento pubblicato in data 24/02/2010

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

¹ a) varie norme della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge n. 804 del 1971, riprese nel regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001), in particolare in tema di crediti alimentari (art. 5, punto 2, conv.), di cause nei confronti dell'assicuratore (art. 8, punto 2 e 9), di domande risarcitorie (art. 5, punto 3 conv., come interpretato dalla Corte di giustizia delle comunità europee, fin dalla sentenza 30 novembre 1976, Mines de potasse d'Alsace e successivamente, con specifico riferimento alle cause di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, con la sentenza 7 marzo 1995, in causa C n. 68/93: sentenze, tuttavia che in alternativa al foro del luogo in cui la vittima assume di avere subito la lesione alla sua reputazione ammettono anche quello del luogo ove è stabilito l'editore o dove la pubblicazione è stata diffusa); b) art. 12 d.lgs. n. 50 del 1992, l'art. 14 del d.lgs. 185 n. 1999, l'art. 1469 n. 19 c.c., in tema di foro del consumatore; c) l'art. 33 della conv. di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata con legge n. 12 del 2004, in tema di azione risarcitoria per morte o lesione conseguenti a disastri aerei.